

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 60

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPPIELLO, MANIERI, SCEVAROLLI,  
PISCHEDDA, SCHEDE e MARNIGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Nuove norme sulle pensioni a carico della gestione speciale  
della mutualità per le casalinghe e sulle pensioni sociali

ONOREVOLI SENATORI. – Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge, già proposto nella passata legislatura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 5738), augurandoci che in questo ramo del Parlamento possa essere posto esaminato, visto l'importanza dell'argomento.

L'esigenza di una tutela previdenziale delle casalinghe e l'istituzione di uno specifico fondo pensionistico è alla base di numerose proposte di legge tra le quali la proposta (atto Camera n. 290) presentata dai deputati del PSI nei primi giorni della X legislatura (2 luglio 1987).

Il mancato esame della proposta rende necessaria l'approvazione di un provvedi-

mento che a partire dal 1993 affronti due problemi di particolare urgenza e rilievo utilizzando lo specifico accantonamento previsto per gli anni 1993 e 1994 nella legge finanziaria 1992.

Il primo è quello relativo alla rivalutazione delle rendite percepite dalle iscritte alla gestione speciale della mutualità pensioni a favore delle casalinghe istituita con la legge 5 marzo 1963, n. 389.

Si tratta di una gestione che non è mai stata veramente vitale. Non è equo tuttavia che i soggetti che vi hanno contribuito percepiscano una rendita in misura irrisoria, inferiore alle 30 mila lire mensili.

Si propone pertanto che in presenza dei prescritti requisiti reddituali venga corrisposta a questi soggetti la pensione sociale indipendentemente dal requisito dell'età.

Sulla base dei bilanci preventivi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il 1991 i soggetti interessati sono circa 1.700, per cui l'onere derivante dalle rivalutazioni è assai contenuto rispetto all'accantonamento previsto dalla legge finanziaria.

Sorge così la possibilità di prevedere una seconda misura in tema di pensione sociale relativa ai limiti di reddito.

Non sono in questione i limiti di reddito individuale che pure sono assai bassi, ma quelli relativi al cumulo dei redditi con il coniuge che esclude ingiustamente dalla prestazione soggetti che pure vi avrebbero diritto.

In linea di principio il criterio del reddito cumulato dovrebbe essere abbandonato poichè in contrasto con i principi dell'autonomia della tutela previdenziale.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze attuali di contenimento della spesa e di riequilibrio finanziario, la proposta si limita a prevedere una elevazione del limite per il 1993 a lire 18 milioni annui.

Tenendo conto dell'attuale numero e composizione delle pensioni sociali, e fa-

cendo riferimento alle indicazioni dell'indagine campionaria ISTAT sui bilanci delle famiglie, si può stimare che a seguito dell'introduzione del nuovo limite verrebbero ad essere liquidate circa 100.000 nuove pensioni sociali, che andrebbero ad aggiungersi alle circa 800.000 previste per la fine del 1993: i titolari delle nuove pensioni risulterebbero quasi esclusivamente di sesso femminile.

Una parte dei nuovi titolari (quelli con reddito eccedente il nuovo limite in misura non superiore all'importo della pensione sociale) verrebbero a beneficiare del trattamento in misura soltanto parziale; d'altra parte, per effetto dell'aumento del limite di reddito, una parte dei soggetti che attualmente percepiscono la pensione in misura parziale verrebbero ad acquisire il diritto al trattamento completo.

In termini economici, l'effetto complessivo dell'innovazione ipotizzata dovrebbe consistere in un maggior onere dell'ordine di circa 400 miliardi annui.

Per 50 miliardi di lire si provvede con l'accantonamento già previsto per il 1993 nella legge finanziaria 1992 (tabella A, voce: «Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe») e per i restanti 350 miliardi di lire con un ulteriore stanziamento da prevedere nella legge finanziaria 1993.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle titolari di pensione a carico della gestione speciale della mutualità pensioni per le casalinghe di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, è dovuta, in presenza dei prescritti requisiti reddituali, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La differenza tra l'importo della pensione sociale e la pensione corrisposta dalla gestione speciale di cui al comma 1 è a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

## Art. 2.

1. Per l'anno 1993 il limite di reddito annuo cumulato con quello del coniuge, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale è stabilito in lire 18 milioni annui.

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati, relativamente all'anno 1993, in lire un miliardo per quanto attiene all'articolo 1 e in lire 399 miliardi per quanto attiene all'articolo 2, si provvede, quanto a lire 16 miliardi per il 1993 e lire 10 miliardi per il 1994, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione: Fondo di previdenza per le persone che esercitano attività casalinghe», e per la restante parte mediante ulteriore stanziamento da stabilirsi nella legge finanziaria per il 1993.